
Il Direttore Regionale

Illustre Presidente

come è noto, l'*interpello ordinario* previsto dall'art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), che quest'anno compie "venti anni", rappresenta, a tutt'oggi, un importante strumento di ausilio allo svolgimento delle attività fiscali di professionisti e cittadini.

Nel corso degli ultimi anni, dopo le modifiche alla sua disciplina introdotte dal decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, l'utilizzo dell'*interpello interpretativo* ha avuto un sensibile incremento, che in Campania è risultato superiore al 50%.

Tuttavia, ritengo opportuno, nello spirito esistente di collaborazione e di reciproca proposizione tra Agenzia delle Entrate e l'Ordine professionale dai Lei rappresentato, richiamare la Sua attenzione su alcune criticità riscontrate dal Servizio di consulenza di questa Direzione Regionale, con la finalità primaria di migliorare la qualità delle risposte rese alle istanze di carattere interpretativo.

L'esperienza maturata nella nostra regione pone in evidenza come, non di rado, le istanze di *interpello* presentino quesiti con impianti descrittivi troppo generici, quasi sempre non corredati di documentazione rilevante per la comprensione della fattispecie, talvolta riferibili a casi ipotetici e a soggetti indeterminati.

Non mancano altresì ipotesi di istanze con le quali l'interpellante richiede se la situazione di fatto rappresentata possa rientrare nei presupposti per l'applicazione di una norma agevolativa, domandando sostanzialmente un controllo preventivo della singola posizione individuale, senza tuttavia evidenziare alcuna incertezza interpretativa della disposizione normativa di riferimento.

Queste ed altre ipotesi ricollegabili ai profili di inammissibilità previsti dall'art. 5 del d. lgs. 24 settembre 2015, n. 156 ostacolano di fatto la produzione di effetti informativi adeguati agli obiettivi e alle finalità che il legislatore ha affidato all'istituto in parola.

Anche se una parte consistente delle istanze sono presentate da contribuenti che non utilizzano l'intermediazione professionale, di certo è significativamente esteso il numero di quesiti redatti da professionisti che agiscono per delega del contribuente o solo come soggetti domiciliatari.

Pertanto, al fine di migliorare la qualità degli interpelli e delle relative risposte e cercando, altresì, di arricchire lo scambio di esperienze tra Strutture preposte e Soggetti abilitati, potrebbe essere considerevole ed apprezzabile sensibilizzare la categoria da Lei autorevolmente rappresentata, in ordine all'esistenza di tali fattori critici riscontrati nelle istanze trattate negli ultimi anni.

Sotto tale profilo questa Direzione ha pubblicato sul proprio sito regionale Internet (<http://campania.agenziaentrate.gov.it>) un elenco delle inammissibilità più frequenti con un link che rinvia alla pagina dedicata all'interpello sul sito nazionale, onde consentire in generale a tutti i contribuenti interessati alla presentazione di un interpello interpretativo di evitare errori nella formulazione del quesito.

Sono certa che, attraverso questo scambio reciproco di esperienze, daremo lustro alla storica collaborazione tra le nostre Istituzioni!

Nella speranza di poterci, a breve, incontrare personalmente, l'occasione mi è gradita per porgerLe le mie espressioni di stima e i più cordiali saluti,

Gabriella Alemanno



*Dott. Vincenzo Moretta
Presidente Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti contabili di Napoli
P.zza dei Martiri. 30
80121 Napoli*